

NOTIZIARIO N. 11 - 17 MARZO 2023

EVENTI

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  in collaborazione con  Martedì 21 marzo 2023 ore 10.00 - 11.15 |  | WELFARE AZIENDALE: news e opportunità | pag. 3 |
|  in collaborazione con  WEBINAR 23 marzo 2023 9.00 - 13.00 |  | BENI DUAL USE: disciplina e programmi interni di conformità, prevenzione e gestione del rischio nel commercio internazionale | pag. 4 |

AFFARI GENERALI

- ◆ Certificazione UNI/PDR 125:2022 e approccio sistemico alla parità di genere: una nuova opportunità per le imprese. pag. 5

AMBIENTE E SICUREZZA

- ◆ Mud 2023: pubblicato il Dpcm recante l'approvazione del nuovo modello, scadenza fissata all'8 luglio 2023. pag. 6
- ◆ Avvio dei nuovi servizi di raccolta rifiuti nel centro storico di Ravenna. pag. 7
- ◆ Sicurezza sul lavoro: interpello n. 2/2023, nomina preventiva del medico competente nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l'obbligo di sorveglianza sanitaria. pag. 16

FISCALE

- ◆ Definizione agevolata liti pendenti con il fisco: operativo dal 15 marzo al 30 giugno 2023 il canale web. pag. 19

SINDACALE E PREVIDENZIALE

-  **Bonus carburante di € 200 ceduto ai lavoratori dipendenti nell'anno in corso: dal 16 marzo 2023, il suo valore è soggetto a contributi (anche se non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali).** pag. 21
- ◆ Esonero dal versamento del contributo addizionale per l'utilizzo, nei primi 5 mesi dell'anno 2022, degli ammortizzatori sociali da parte dei datori di lavoro operanti solo in alcuni settori: istruzioni INPS. pag. 22
- ◆ Lavoro "usurante" notturno: invio, entro il 31 marzo 2023, della comunicazione all'ITL e all'INPS di quello eseguito nel 2022. pag. 29
- ◆ Agenti e rappresentanti di commercio: FIRR da versare entro il 31/3/2023. pag. 30
- ◆ Garante per la protezione dei dati personali: la difesa in giudizio non giustifica l'accesso alla posta elettronica del lavoratore. pag. 31
- ◆ Tfr: indice di rivalutazione di febbraio 2023. pag. 32



WELFARE AZIENDALE: news e opportunità

WEBINAR GRATUITO

Martedì 21 marzo 2023
ore 10.00 - 11.15

Il Welfare Aziendale: i vantaggi e i benefici che questo strumento porta ai lavoratori e alle imprese per creare valore e benessere condiviso, favorendo una **migliore conciliazione tra vita privata e lavorativa.**

PROGRAMMA

Liliana Astrologo Business Partnership Consultant | Edenred Italia
Presentazione della partnership e della convenzione

Andrea Pinchetti Sales Account Direzione Welfare | Edenred Italia
Le tipologie di *buoni acquisto* legati al fringe benefit
Le *soluzioni digitali* per il Welfare
Edenred Mobility: la *mobilità sostenibile*

Question Time

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

da inviare entro **lunedì 20 marzo** alla mail ceccarelli@confimiromagna.it

Nome _____ Cognome _____

Azienda _____

Indirizzo _____

Tel. _____ E-mail _____

I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal **GDPR UE 2016/679**.

Per consultare l'informativa completa è possibile collegarsi al sito www.confimiromagna.it/privacy-policy



BENI DUAL USE:

disciplina e programmi
interni di **conformità**,
prevenzione e gestione
del rischio nel commercio
internazionale

WEBINAR
23 marzo 2023
9.00 – 13.00

Il contesto internazionale e l'attuale complessità geopolitica, variabili da valutare attentamente nei trasferimenti dei prodotti considerati di valenza strategica

Il regime dell'Unione europea di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento dei prodotti a duplice uso (civile e militare)

- Prodotti dual use listati: beni materiali, tecnologie e software
- Prodotti "quasi dual-use" non listati (clausola catch-all)
- Definizioni usate nel regolamento dual use
- Correlazione tra codici doganali TARIC e beni dual use
- Esportazione di parti, pezzi di ricambio, accessori
- Esportazione di beni non listati in cui siano contenuti componenti listati
- Il destinatario delle norme: l'esportatore

Export control, trade compliance, risk management, best practices: come attuarli nell'operatività aziendale

- Programma Interno di Conformità (PIC) per la prevenzione e la gestione del rischio
- La Raccomandazione (UE) 2019/1318
- Ruoli, funzioni, procedure, controlli; destinatario e destinazione, utilizzo finale del bene
- End User Statement e End User Certificate

Dichiarazione di libera esportazione e altri regimi di export control

Normativa nazionale e autorità competente

- Le autorizzazioni e il sistema E-licensing
- Documentazione da conservare
- Sanzioni applicabili agli operatori commerciali

RELATORI

Avvocati Valeria Baldi e Lorenzo Ugolini | Studio Legale LCA (Milano)

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (inviare entro **martedì 21 marzo** a ceccarelli@confimiromagna.it)

Nome _____ Cognome _____
Azienda _____ P. IVA _____
Indirizzo _____ CAP _____ CITTA' _____
Cod. SDI _____ PEC _____ E-mail _____

- ASSOCIATO CONFIMI € 110,00 + Iva
 NON ASSOCIATO € 130,00 + Iva

All'atto dell'iscrizione allegare copia della disposizione di bonifico a favore di Api Servizi Ravenna Srl da effettuare su 'La BCC' IBAN: IT53V 08542 13104 000000084600 Seguirà l'emissione della fattura.

I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal **GDPR UE 2016/679**.

Per consultare l'informativa completa è possibile collegarsi al sito www.confimiromagna.it/privacy-policy

**CERTIFICAZIONE UNI/PDR 125:2022
E APPROCCIO SISTEMICO ALLA PARITÀ DI GENERE
UNA NUOVA OPPORTUNITA' PER LE IMPRESE**

Nell'ambito degli interventi di promozione dei diritti e delle libertà fondamentali, negli ultimi anni sono stati numerosi i provvedimenti a sostegno del principio della parità di genere in tutte le sue forme e attività.

In Italia l'azione legislativa si è focalizzata anche sul mondo del lavoro, con numerosi interventi normativi volti a riconoscere equiparazione dei diritti e maggiori tutele alle donne lavoratrici.

La centralità delle questioni relative al superamento delle disparità di genere viene inoltre ribadita anche nel PNRR che la individua come una delle tre priorità trasversali perseguite in tutte le missioni che compongono il Piano.

In questo contesto si inserisce la **prassi UNI/PDR 125/22** che definisce le linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede la strutturazione e l'adozione di un insieme di **indicatori prestazionali** inerenti alle politiche di parità nelle organizzazioni.

Certificarsi ai sensi della prassi UNI/PdR 125:2022 significa tutelare le pari opportunità sul luogo di lavoro e garantirne il rispetto e rappresenta per le imprese **una vera e propria opportunità di sottolineare la propria attenzione a questi temi di grandissima attualità.**

Inoltre è previsto che le aziende certificate possano beneficiare di uno **sggravio contributivo che può arrivare fino a 50 mila euro l'anno.**

Confimi Romagna, che da sempre promuove l'imprenditorialità inclusiva e virtuosa, ha pertanto attivato **una specifica collaborazione con professionisti qualificati** per affiancare le aziende che nutrano interesse nei confronti della questione e vogliano intraprendere il percorso volto all'ottenimento della certificazione.

Per informazioni contattare l'Area Tecnica dell'Associazione:

Dott. Federico Marangoni

 0544/280214

 347/0972662

 marangoni@confimioromagna.it

Dott. Ing. Magda Melandri

 0544/280225

 342/1104258

 melandri@confimioromagna.it

MUD 2023
PUBBLICATO IL DPCM RECANTE L'APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO, SCADENZA
FISSATA ALL'8 LUGLIO 2023

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) del 10 marzo 2023, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2023, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all'anno 2022.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica comunica che, in base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del MUD è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, **la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 8 luglio 2023.**

La pubblicazione degli allegati al DPCM recante l'approvazione del MUD per l'anno 2023 è demandata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, a tal fine, ha pubblicato sul proprio sito web le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione, il modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica.

Unioncamere provvederà a pubblicare, progressivamente, i prodotti informatici e i portali per la compilazione e presentazione del MUD 2023, ed in particolare:

- portale telematico per la trasmissione delle Comunicazioni Rifiuti, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, Veicoli fuori uso, Imballaggi;
- portale telematico per la compilazione e trasmissione della Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione;
- portale telematico per la compilazione e trasmissione della Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- portale telematico per la compilazione della Comunicazione semplificata.

Inoltre Unioncamere metterà a disposizione:

- il prodotto informatico per la compilazione delle Comunicazioni Rifiuti, Imballaggi, Veicoli fuori uso, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, che sarà reso disponibile tramite la sezione MUD del portale EcoCamere e tramite il sito del MUD Telematico;
- il prodotto informatico per il controllo formale delle dichiarazioni trasmesse dai soggetti che utilizzano prodotti software diversi da quello predisposto da Unioncamere.

<https://www.mase.gov.it/bandi/mud-modello-unico-di-dichiarazione-ambientale-l-anno-2023>

Come ogni anno l'area tecnica dell'Associazione è a disposizione delle aziende, oltre che per fornire qualunque informazione al riguardo, per la compilazione e l'invio delle dichiarazioni MUD: **le imprese che intendono avvalersi di tale servizio dovranno inviare la documentazione necessaria (copia dei registri di c/s e formulari di identificazione rifiuti relativi all'annualità 2022) entro il 31 maggio 2023 al seguente recapito:**

Arianna Gavanelli, tel. 0544.280211 -- gavanelli@confimioromagna.it

Si segnala infine che, per le aziende che negli anni passati hanno aderito al servizio di tenuta telematica del registro di carico e scarico per il tramite dell'Associazione, non sarà necessario l'invio di alcuna documentazione poiché la trasmissione della dichiarazione MUD 2023 verrà effettuata in maniera completamente automatica.

AVVIO DEI NUOVI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI NEL CENTRO STORICO DI RAVENNA

In previsione dell'**avvio dei nuovi servizi ambientali nel centro storico di Ravenna (29 maggio p.v.)**, HERA organizza due incontri informativi da remoto per illustrare tempi e modalità di avvio e fornire informazioni e materiali utili per supportare gli esercenti nella delicata fase di cambiamento del sistema di raccolta rifiuti.

Gli incontri avranno luogo da remoto **lunedì 27 marzo alle ore 14.30** e **mercoledì 29 marzo ore 14.30**, sulle piattaforme streamyard e youtube ai seguenti link:

- lunedì 27/3 ore 14.30
<https://streamyard.com/i8sbqu9nnj>
<https://www.youtube.com/watch?v=zQ5BRx7gKMA>
- mercoledì 29/3 ore 14.30
<https://streamyard.com/vpfvvp2yac>
<https://www.youtube.com/watch?v=H3WXaWhjZSM>

Di seguito è riportata la mappa che rappresenta le zone oggetto della riorganizzazione e in allegato la lettera che verrà inviata a partire dal 24/3 a tutte le utenze coinvolte in cui è specificato, per ogni zona (azzurra o rosa), la tipologia di raccolta che verrà attivata.

Dott. Federico Marangoni

0544/280214



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

Dott. Ing. Magda Melandri


0544/280225



342/1104258



melandri@confimiromagna.it



OGGETTO: **cambia il servizio di raccolta rifiuti nel Centro Storico di Ravenna**


Gentile Cittadino/a,
nel nostro Comune è in corso un periodo di importanti novità legate ai servizi ambientali e al rispetto dell'ambiente.

Per recuperare quantità sempre maggiori di rifiuti riciclabili, ad esempio organico, plastica, vetro e carta, è necessario impegnarsi per aumentare **la raccolta differenziata**.

Secondo quanto previsto dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti (recentemente aggiornato) **l'obiettivo di raccolta differenziata da raggiungere nel territorio comunale è il 79% per il 2027**. Attualmente, dopo un lungo percorso di introduzione dei nuovi servizi "porta a porta" nel territorio, le percentuali di raccolta differenziata del Comune sono attorno al 70%. Un trend in netta crescita che ci permette di poter centrare il risultato. L'ultima tappa di trasformazione riguarda la vostra zona di residenza.

Per questo, l'Amministrazione Comunale di Ravenna e Hera informano che il sistema di raccolta rifiuti **nel Centro Storico cambierà a partire dal 29 maggio 2023**.

Il nuovo sistema di raccolta sarà diversificato a seconda della zona (Zona Azzurra e Zona Rosa, vedi mappa seguente), adattandosi a contesti urbani diversi.



Zona Azzurra




Per le **famiglie** sarà attivato il **porta a porta misto** che prevede la raccolta domiciliare di indifferenziato e organico, e la raccolta stradale di carta, plastica, lattine, vegetale – ove previsto – e vetro.

Per le **attività** sarà attivato il **porta a porta integrale** che prevede la raccolta domiciliare di tutti i rifiuti.

Per le **attività** saranno previsti anche **servizi aggiuntivi** di raccolta domiciliare di:

- **cartone**
- **cassette di plastica e polistirolo**
- **cassette di legno**

Zona Rosa



Sia per le **famiglie** che per le **attività** sarà attivata la **“Raccolta Smeraldo”** che prevede la raccolta di:

- ✓ **tutti i rifiuti differenziati (carta, plastica, vetro, vegetale - ove previsto - e organico)** con nuovi cassonetti e bidoni stradali con feritoia (o oblò) a seconda del tipo di rifiuto;
- ✓ **indifferenziato con cassonetto stradale Smarty**, apribile con **Carta Smeraldo (la tessera Hera per i servizi ambientali)** e dotato di cassetto con limitatore volumetrico. Per le prime settimane, per consentire di abituarsi alla nuova modalità di apertura, i cassonetti elettronici saranno ad accesso libero e successivamente verranno resi accessibili solo con la Carta Smeraldo.

Per le **attività** saranno previsti anche **servizi aggiuntivi** di raccolta domiciliare di:


- **cartone**
- **cassette di plastica e polistirolo**
- **cassette di legno**

Solo in questa zona: per le **attività** che ne faranno **richiesta** saranno previsti **servizi di raccolta domiciliare aggiuntivi** di **organico, indifferenziato e/o vetro** (con bidoni carrellati). Sarà possibile richiedere questi servizi in fase di censimento cioè durante il passaggio dei tecnici Hera, ma anche durante la distribuzione del kit di raccolta, o successivamente all'avvio del servizio.

Informazioni utili per tutti

Novità: cambia la raccolta delle lattine

Sempre dal 29 maggio **le lattine** non andranno più inserite nel contenitore verde del vetro ma in quello giallo della **plastica**.




Distribuzione del kit di raccolta differenziata



A partire da metà aprile, personale incaricato da Hera (identificabile da apposito tesserino di riconoscimento), consegnerà alle singole **famiglie il kit standard per la raccolta differenziata**. Il kit è composto **dal calendario** che riporta le giornate di raccolta e le informazioni/regole sul servizio, **dalla Carta Smeraldo (ove prevista), e dai contenitori**.

In fase di distribuzione gli operatori metteranno a disposizione i moduli per richiedere contenitori aggiuntivi per famiglie numerose o un passaggio aggiuntivo a settimana per il rifiuto indifferenziato in caso di esigenze particolari (es. pannolini/pannoloni). Segnaliamo che **i contenitori** dovranno essere ritirati dal **titolare TARI**. Se **ritirati da persona da lui delegata** è necessario utilizzare il **modulo di delega** in calce alla presente lettera o scaricabile dal sito del Gruppo Hera, nella sezione **Assistenza > Casa > Ambiente > La raccolta nel tuo Comune** (indicando il Comune di residenza).



Alle **attività** saranno consegnati i contenitori, concordati con il personale di Hera, definiti in base alla tipologia di utenza, alle verifiche effettuate e ad eventuali servizi aggiuntivi richiesti.



Per tutti i **condomini** Hera sta provvedendo a contattare gli amministratori per concordare le tipologie e il numero di eventuali contenitori condominiali, in conformità alle regole del servizio di raccolta.

I cittadini titolari del contratto Tari, o loro delegati (con delega in calce alla presente lettera), che non saranno presenti al momento della consegna, troveranno **in buchetta un coupon con il quale ritirare il kit di raccolta** presso i **punti di distribuzione indicati di seguito**.

Il **kit verrà fornito solo ai cittadini** che hanno ricevuto il **coupon** in buchetta.

Info point

Per i mesi di **maggio** e **giugno** saranno attivi i seguenti Info point:

Piazza XX Settembre – martedì, dalle 15.00 alle 19.00

Piazzale Luigi Carlo Farini - Stazione FS – giovedì, dalle 15.00 alle 19.00
presso ricovero bici

Piazza della Resistenza – sabato, dalle 9.00 alle 13.00



Ritiro kit in Stazione Ecologica



A partire da luglio, sarà possibile ritirare i kit anche presso le Stazioni Ecologiche.

Inoltre, presso le Stazioni Ecologiche è possibile richiedere **la compostiera**, che è ritirabile gratuitamente se utilizzata in alternativa alla raccolta dell'organico; tale opzione dà diritto ad uno sconto di 5 euro/anno per ogni componente del nucleo familiare (sconto 10 euro/anno per utilizzo di una **concimaia**).

Incontri pubblici

Per informare cittadini e attività, sulla nuova organizzazione del servizio di raccolta rifiuti, saranno organizzati i seguenti incontri.



Le assemblee avranno inizio alle **ore 20:30**.

3 aprile – **Sala Pier Paolo d'Atorre**,
Via Ponte Marino 2

13 aprile – **Sala Cavalcoli Camera di Commercio**,
Viale Farini 14

17 aprile – **Salone Nobile Palazzo Rasponi**,
Piazza Kennedy 12

Si terrà inoltre un incontro da seguire sul computer:



5 aprile 2023

dalle ore 18:30 alle 20:00
collegandosi da computer o cellulare

Per partecipare basta iscriversi alla pagina www.gruppohera.it/direttaravenna dove saranno pubblicate le informazioni per accedere agli incontri.

Consigli per una buona raccolta differenziata:

- conferisci i rifiuti usando solo **contenitori e/o tessera** consegnate da Hera;
- raccolta dell'indifferenziato: gli operatori svuoteranno solamente il **contenitore preposto**. Uno o più sacchi depositati in strada, **non saranno prelevati** e verranno considerati scarichi abusivi come da Regolamento Comunale. Ricorda che nel contenitore dei rifiuti indifferenziati va conferito **solo ciò che rimane**, dopo aver separato bene tutti i rifiuti differenziabili.
- **È in ogni caso vietato l'abbandono di rifiuti sul suolo pubblico.**

Canali di contatto:

- ✓ e-mail: differenziataravenna2021@gruppohera.it;
- ✓ **numero verde gratuito 800 999 500** del Servizio Clienti del Gruppo Hera (attivo dal lunedì al venerdì 8-22, sabato 8-18);

Ogni cittadino ha un ruolo attivo insostituibile per la salvaguardia dell'ambiente in cui viviamo. Pertanto, confidiamo che vorrete prendervi sempre più a cuore la protezione dell'ambiente e **contribuire con il massimo impegno alla riduzione dei rifiuti prodotti e alla loro completa raccolta differenziata.**

Ringraziamo fin da ora per la collaborazione e inviamo i più cordiali saluti.

Ciro Lelli

**Responsabile Area Ravenna-Cesena
Direzione Servizi Ambientali Hera SpA**



Gianandrea Baroncini

**Assessore all'Ambiente
Comune di Ravenna**



| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|---|---|
| Il/La sottoscritto/a | | | | | | | | | | | | | | |
| nato/a a | | | | | | | | | | | | il | / | / |
| Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | |
| residente in | | | | | | | | | | | | via/n. | | |
| <i>Parti da compilare in caso di soggetto diverso da persona fisica</i> | in qualità di | | | | | | | | | | | | | |
| | della società | | | | | | | | | | | | | |
| | con sede legale a | | | | | | | | | | | | | |
| | Partita IVA | | | | | | | | | | | | | |

delega

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|---|---|
| Il/La Sig./Sig.ra | | | | | | | | | | | | | | |
| nato/a a | | | | | | | | | | | | il | / | / |
| Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | |
| residente in | | | | | | | | | | | | via/n. | | |
| Documento di identità numero: | | | | | | | | | | | | | | |
| Rilasciato da | | | | | | | | | | | | il | / | / |

con riferimento all'utenza identificata

(compilare una delle 4 opzioni sottostanti)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| dal codice contratto | 3 | | | | | | | | | | | <i>in caso utenze Acqua, Gas, Energia Elettrica, Teleriscaldamento o Tariffa Corrispettiva Puntuale in gestione Hera</i> | | |
| dal codice posizione tributaria | 3 | | | | | | | | | | | <i>in caso utenza TARI in gestione Hera</i> | | |
| dal codice pratica provvisorio | | | | | | | | | | | <i>in caso richiesta attivazione utenza rifiuti ad Hera</i> | | | |
| dal codice utenza | | | | | | | | | | | <i>In caso di gestione della Tariffa/Tributo da parte del Comune</i> | | | |

per l'immobile ubicato in

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|
| Via, Piazza, ... | | | | | | | | | | | numero | | |
| Comune | | | | | | | | | | | | | |

a richiedere

(inserire crocetta sulla/opzione/i oggetto della delega)

| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | rateizzazione dei pagamenti | <input type="checkbox"/> | copia dell'estratto conto | <input type="checkbox"/> | duplicato delle richieste di pagamento |
| <input type="checkbox"/> | qualunque informazione sui consumi e sulle caratteristiche dell'utenza Gas, Acqua, Energia Elettrica, Teleriscaldamento e sulle caratteristiche e conferimenti dell'utenza a Tariffa Corrispettiva Puntuale o TARI | | | | |
| <input type="checkbox"/> | L'attivazione dei contratti attraverso la sottoscrizione della modulistica contrattuale relativa a: Dati anagrafici, Caratteristiche del punto di fornitura. Analisi consumi (ove previsto), Modalità di pagamento e invio della bolletta, Trattamento dei dati personali, Sottoscrizione per accettazione, Dichiarazione di cessazione del rapporto contrattuale con l'attuale fornitore. | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <i>(altro da specificare)</i> | | | | |

a dichiarare/comunicare/richiedere al gestore Hera, per proprio conto

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> | riduzioni/agevolazioni, attivazione, variazione, riduzione/agevolazione, riduzioni/agevolazioni o cessazione dell'utenza del servizio rifiuti attraverso la modulistica predisposta dal gestore | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

a ritirare per proprio conto

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | il kit di dotazioni per il conferimento dei rifiuti | <input type="checkbox"/> | La dotazione dedicata per raccolta pannolini/presidi medici |
| <input type="checkbox"/> | <i>(altro da specificare)</i> | | |

ratificando sin d'ora l'operato e sollevando Hera Comm da ogni responsabilità in merito alle attività delegate.

Luogo e Data **Firma Delegante**

E' necessario

- *allegare fotocopia del documento di identità del delegante*
- *che il delegato si presenti con documento d'identità valido.*

SICUREZZA SUL LAVORO**INTERPELLO N. 2/2023, NOMINA PREVENTIVA DEL MEDICO COMPETENTE NELLE SITUAZIONI IN CUI LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NON ABBA EVIDENZIATO L'OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA**

In relazione all'istanza avanzata dall'ANP in merito all'eventuale obbligo di nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nella situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l'obbligo di sorveglianza sanitaria, con l'accluso Interpello n. 2 del 14 marzo 2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che la nomina è obbligatoria per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'art. 41 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e che il medico competente collabori alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 se nominato.

Dott. Federico Marangoni

0544/280214



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

Dott. Ing. Magda Melandri

0544/280225



342/1104258



melandri@confimiromagna.it

Interpello n. 2/2023

Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito all' "Art. 25 comma 1 lettera a) - Art 18 comma 1 lettera A – Art. 29 comma 1 del D. Lgs. 81/08". Seduta della Commissione del 28 febbraio 2023.

L'ANP - Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito alla seguente problematica: se il combinato disposto degli articoli 25, comma 1, lettera a) - 18, comma 1, lettera a) - 29, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 *"determini l'obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende ed in particolare nelle Istituzioni Scolastiche, alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l'obbligo di sorveglianza sanitaria"*.

Al riguardo, premesso che:

- l'articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato *"Definizioni"*, al comma 1, lettera m) definisce la *"sorveglianza sanitaria"* come: *"insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa"*;

- l'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato *"Obblighi del datore di lavoro non delegabili"* prevede che: *"Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28"*;

- l'articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato *"Obblighi del datore di lavoro e del dirigente"*, al comma 1, lettera a), pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l'obbligo di *"nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo"*;

- l'articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato *"Obblighi del medico competente"*, al comma 1, lettera a) stabilisce che il medico competente: *"collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla"*

organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale».

- l'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Oggetto della valutazione dei rischi”, al comma 1, stabilisce che “*La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo*”;

- l'articolo 29, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi”, al comma 1, prevede che: “*Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41*”;

- l'articolo 41, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Sorveglianza sanitaria”, al comma 1, prevede che: “*La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi*”;

- la presente Commissione nell'interpello n. 2/2022 ha ritenuto che: “*(...) la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell'alveo del suddetto articolo 41*”;

la Commissione ritiene che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 81 del 2008, la nomina del medico competente sia obbligatoria per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'art. 41 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Maria Teresa Palatucci



Firmato digitalmente da
PALATUCCI MARIA TERESA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI CON IL FISCO: OPERATIVO DAL 15 MARZO AL 30 GIUGNO 2023 IL CANALE WEB

Attivo dal 15 marzo al 30 giugno 2023, il canale telematico per la presentazione delle richieste di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.

Diventa questa la modalità ordinaria per chiedere di mettere fine alle controversie aperte con il Fisco, usufruendo dell’agevolazione prevista dalla legge (n. 197/2022) di bilancio 2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 5, 2 e 1 del 2023).

Superata e non più valida, quindi, la modalità “provvisoria” prevista dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 1 febbraio che consentiva la presentazione della domanda via Pec in attesa dell’attivazione dello specifico servizio di trasmissione telematica, operativo dal 15 marzo u.s. Lo stesso provvedimento ha anche approvato il [modello](#) di istanza e le relative [istruzioni](#).

Domande distinte per ogni lite

La misura introdotta dalla legge di bilancio 2023 (art. 1, commi 186-202, legge n. 197/2022) spiana la strada ai contribuenti che intendono definire le controversie fiscali in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti all’1 gennaio 2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

Le domande di adesione devono essere presentate all’Agenzia, direttamente dal contribuente o da un suo incaricato, entro il 30 giugno 2023 attraverso la procedura web disponibile sul sito delle Entrate.

Per ogni lite deve essere presentata una distinta domanda di definizione. In sostanza una istanza per ciascun atto impugnato.

Pace fatta senza sanzioni e interessi

La misura consente ai contribuenti di chiudere i contenziosi fiscali con il pagamento di determinati importi correlati al valore della controversia, costituito dal tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni. Se la controversia riguarda esclusivamente l’irrogazione di sanzioni, il suo valore è pari alle sanzioni stesse.

Più nel dettaglio, al valore della lite deve essere applicata una percentuale variabile in funzione dello stato e del grado di giudizio. Si applicherà il 100% se l’Agenzia è vincitrice nell’ultima o unica pronuncia depositata all’1 gennaio 2023 o quando, a quella data, il contribuente ha notificato il ricorso all’ufficio, ma non si è costituito in giudizio.

Se il ricorso è pendente in primo grado, ma non è stata ancora depositata la sentenza o pende il giudizio di rinvio, pace è fatta con il pagamento del 90% del valore della lite.

Quando è l’Agenzia a soccombere, la definizione richiede il pagamento:

- del 40% del valore (soccombenza in primo grado)
- del 15% del valore (soccombenza in secondo grado).

Le liti aperte in Cassazione per le quali il Fisco risulta integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere chiuse con il versamento del 5% del valore.

Infine, per mettere fine alle liti riguardanti esclusivamente sanzioni non collegate al tributo occorre versare:

- il 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia
- il 40% negli altri casi.

Rateazione soltanto per gli importi che superano i mille euro

Il contenzioso con il Fisco è definitivamente chiuso con la presentazione della domanda e il versamento dell’importo netto dovuto, o della prima rata, entro il 30 giugno 2023. È possibile usufruire del pagamento rateale soltanto per gli importi che superano i mille euro. Nel caso in cui la somma da versare sia pari a zero, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

**BONUS CARBURANTE DI € 200 CEDUTO AI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO IN CORSO:
DAL 16 MARZO 2023, IL SUO VALORE E' SOGGETTO A CONTRIBUTI (ANCHE SE NON
CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO AI FINI FISCALI)**

L'art. 1, c. 1, del decreto-legge 14/1/2023 n. 5 ^[1], in vigore dal 15 gennaio u.s. e recante "Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico", ha disposto che, fermo restando quanto previsto dall'art. 51, c. 3, terzo periodo, del D.P.R. n. 917/1986 ^[2] (TUIR), per l'anno 2023, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti "non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore" (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 3/2023).

Tale agevolazione rappresentava la riproposizione della misura prevista per il 2022 dall'art. 2 del d.l. n. 21/2022 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2022 - CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 12, 25 e 41 del 2022), riguardante un analogo bonus carburante efficace solo lo scorso anno, per il quale l'Agenzia delle Entrate aveva fornito i necessari chiarimenti con la circolare n. 27/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 28/2022).

In occasione della conversione del d.l. n. 5/2023, però, la legge 10/3/2023 n. 23 - vigente dal 16 marzo u.s. (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» n. 63) - ha apportato una significativa, sostanziale modifica alla norma in commento; in deroga al principio di armonizzazione e unificazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali disposto dalla legge n. 153/1969, infatti, **dal 16 marzo 2023 il valore del bonus carburante** (sempre se di importo non superiore a euro 200):

- 1) **è (diventato) imponibile ai fini contributivi, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore dipendente;**
- 2) non concorre (come in precedenza, dall'1 gennaio al 15 marzo 2023) alla formazione del reddito del lavoratore dipendente ai fini fiscali.

^[1] Art. 1, c. 1, del d.l. n. 5/2003, convertito in legge n. 23/2023

| Testo in vigore dal 15 gennaio al 15 marzo 2023 | Testo vigente dal 16 marzo 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. <i>Omissis</i> | 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. <i>L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi.</i> <i>Omissis</i> |

^[2] Art. 51, c. 3, terzo periodo del TUIR

Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

ESONERO DAL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE PER L'UTILIZZO, NEI PRIMI 5 MESI DELL'ANNO 2022, DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO OPERANTI SOLO IN ALCUNI SETTORI: ISTRUZIONI INPS

In ordine agli interventi in materia di **ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro** previsti sia dal d.l. 21/3/2022 n. 21 (convertito, con modificazioni, dalla legge 20/5/2022 n. 51), che dal d.l. 27/1/2022 n. 4 (a seguito delle modificazioni introdotte, in sede di conversione, dalla legge 28/3/2022 n. 25), l'INPS ha fornito indicazioni operative con la circolare n. 97 del 10 agosto 2022, nel cui paragrafo 7 sono stati esaminati gli aspetti relativi agli **esoneri dal versamento del contributo addizionale** (ex art. 7, c. 1, del d.l. n. 4/2022^[1] e art. 11, c. 2, del d.l. n. 21/2022^[2]) **per i soli datori di lavoro dei settori identificati dai codici ATECO di cui ai due allegati riportati in calce alla presente** (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 4, 12 e 32 del 2022).

Nello specifico, l'Istituto di previdenza:

- evidenziò che «le predette misure di esonero, in quanto aventi carattere selettivo, si configurano quali aiuti di Stato e, come tali, necessitano della preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)»;

- precisò che, **con riferimento all'esonero ex art. 7, c. 1, del d.l. n. 4/2022 (inerente le sospensioni/riduzioni dell'attività lavorativa dall'1 gennaio al 31 marzo 2022), «il regime di aiuto è stato autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2022) 4611 final del 7 luglio 2022, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, c.d. Temporary Framework (TF)» (*)**;

(*) La sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, autorizza la concessione di aiuti di importo limitato, purché l'ammontare complessivo delle agevolazioni fruite per impresa ai sensi della predetta sezione - al lordo di qualsiasi imposta o altro onere - non superi l'importo di 2,3 milioni di euro per impresa, o l'importo di 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli oppure l'importo di 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

- si riservò, **per quanto concerne l'esonero dal versamento della contribuzione addizionale ex art. 11, c. 2, del d.l. n. 21/2022 (inerente le sospensioni/riduzioni dell'attività lavorativa dal 22 marzo al 31 maggio 2022)**, di diramare indicazioni in ordine alla sua applicabilità all'esito delle interlocuzioni del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la Commissione europea.

Sciogliendo la riserva l'INPS, con il messaggio n. 1022 del 14 marzo 2023, ha quindi:

- informato che l'organismo comunitario «ha autorizzato il predetto aiuto con la decisione C(2022) 8662 final del 24 novembre 2022, nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della

“Comunicazione della Commissione sul quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia in seguito all’aggressione della Russia all’Ucraina”, c.d. *Temporary Crisis Framework* (TCF), adottata con la Decisione C(2022) 7945 *final* del 28 ottobre 2022 (GU C 426 del 9.11.2022), che ha sostituito, a decorrere dal 28 ottobre 2022, il precedente quadro temporaneo di crisi adottato il 23 marzo 2022 e successivamente modificato il 20 luglio 2022»;

- **fornito le seguenti indicazioni relative alle modalità di fruizione dell’esonero ex art. 11, c. 2, del d.l. n. 21/2022**, nonché i criteri utilizzati per la sua determinazione e di quello ex art. 7, c. 1, del d.l. n. 4/2022.

Decisione C(2022) 8662 *final* del 24 novembre 2022 di autorizzazione da parte della Commissione europea alla fruizione dell’aiuto di cui all’art. 11, c. 2, del d.l. n. 21/2022, ai sensi del *Temporary Crisis Framework* (TCF)

La Commissione europea, con la decisione C(2022) 8662 *final* del 24 novembre 2022, ha autorizzato la fruizione dell’esonero dal versamento della contribuzione addizionale di cui all’art. 11, c. 2, del d.l. n. 21/2022, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del TCF. **Tale decisione ha stabilito la compatibilità degli aiuti con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché vengano rispettate, tra le altre, le seguenti condizioni:**

- gli aiuti complessivamente fruiti per impresa ai sensi della sezione 2.1 del TCF - al lordo di qualsiasi imposta o altro onere - non devono essere di importo superiore ai 2 milioni di euro o non superiore a 250.000 euro per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- gli aiuti devono essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023;
- gli aiuti devono essere concessi in favore di imprese colpite dalla crisi (*).

(*) Nella decisione C(2022) 8662 *final* del 24 novembre 2022, la Commissione europea ha evidenziato che “*i beneficiari della misura sono i datori di lavoro, indipendentemente dalle loro dimensioni, attivi nei settori economici elencati nella base giuridica che, a causa delle conseguenze negative della crisi attuale, hanno deciso di sospendere o ridurre le loro attività ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 dal 22 marzo 2022 al 31 maggio 2022*”.

Inoltre, rilevato che l’aiuto in trattazione è riconosciuto in conformità a quanto disposto dal TCF, trova applicazione la previsione di cui all’art. 53, c. 1-quater, del d.l. 19/5/2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17/7/2020 n. 77 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020, N.d.R.), secondo la quale **i soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza della restituzione dei primi** (c.d. clausola *Deggendorf*), **accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale**, ai sensi e nella vigenza della Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della

Russia contro l'Ucraina", e successive modificazioni, **al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.**

Criteri per la determinazione da parte dell'INPS dell'ammontare degli importi degli esoneri di cui agli articoli 11, c. 2, del d.l. n. 21/2022 e 7, c. 1, del d.l. n. 4/2022

L'Istituto provvederà alla quantificazione degli importi riconosciuti a titolo di esonero dal versamento del contributo addizionale di cui agli artt. 11, c. 2, del d.l. n. 21/2022, e 7, c. 1, del d.l. n. 4/2022, sulla base dei criteri di seguito specificati.

Per quanto riguarda **l'esonero dal contributo addizionale previsto dall'art. 11, c. 2, del d.l. n. 21/2022**, si precisa che, in relazione ai settori di attività interessati e alle disposizioni normative di riferimento, assume rilievo la sola previsione recata dall'art. 5 del d.lgs. 14/9/2015 n. 148, e successive modificazioni, che modula l'ammontare del contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro sulle retribuzioni globali che sarebbero spettate ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, in funzione dei periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria fruiti nel quinquennio mobile.

Pertanto, l'ammontare dell'esonero spettante ai datori di lavoro sarà determinato in base alle aliquote riportate nella seguente tabella, come individuate dal citato art. 5.

| Aliquota | Utilizzo dell'integrazione salariale |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9% | relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile |
| 12% | in relazione a periodi che superano le 52 settimane e fino al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile |
| 15% | per periodi che superano il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile |

In merito, invece, all'**esonero dal contributo addizionale previsto dall'art. 7, c. 1, del d.l. n. 4/2022**, si fa presente che, in relazione ai differenti settori di attività interessati e alle diverse tipologie di trattamenti di sostegno al reddito su cui insiste l'esonero, il relativo ammontare sarà determinato in base alle aliquote riportate nella seguente tabella.

| Ammortizzatore sociale richiesto | Normativa di riferimento | Aliquota |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Integrazione salariale ordinaria (CIGO) | Art. 5 del d.lgs. n. 148/2015 | Cfr. la precedente tabella |
| Assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) | Art. 29, c. 8, del d.lgs. n. 148/2015 | 4% |
| Assegno di integrazione salariale a carico dei Fondi di solidarietà di cui articolo 26 del d.lgs. n. 148/2015 | Art. 33, c. 2, del d.lgs. n. 148/2015 | misura prevista dai singoli decreti istitutivi dei Fondi |
| Assegno di integrazione salariale a carico | Art. 7 del decreto | 4% |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| del Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige | interministeriale n. 98187/2016 | |
| Assegno di integrazione salariale a carico del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento | Art. 10, c. 1, lettera b), del decreto interministeriale n. 96077/16 | 4% per periodi fino alle prime 13 settimane nel biennio mobile 8% per periodi successivi alle prime 13 settimane nel biennio mobile |

Si ribadisce che il contributo addizionale oggetto di esonero sarà determinato sulla retribuzione complessiva che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa).

Registrazione degli esoneri di cui all'art. 11, c. 2, del d.l. n. 21/2022 e all'art. 7, c. 1, del d.l. n. 4/2022, sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato

In considerazione della natura degli esoneri in trattazione quali aiuto di Stato, l'INPS provvederà a registrare le misure nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e gestito dal ministero delle Imprese e del made in Italy (*). Si precisa che, qualora all'esito delle verifiche, da effettuarsi contestualmente alla registrazione degli esoneri, risulti il superamento dei massimali di aiuto concedibili fissati dai rispettivi Quadri Temporanei di riferimento, l'Istituto procederà al recupero degli importi indebitamente fruiti dai datori di lavoro.

(*) Con esclusivo riferimento agli esoneri concessi in favore di imprese attive nel settore primario della produzione di prodotti agricoli, la registrazione degli aiuti verrà effettuata sul Registro di aiuti di Stato SIAN, gestito dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF).

Indicazioni operative

I datori di lavoro che hanno versato il contributo addizionale non dovuto ai sensi dell'art. 11, c. 2, del d.l. n. 21/2022, possono procedere all'invio di flussi regolarizzativi per il recupero del predetto contributo.

[1] Art. 7, c. 1, del d.l. n. 4/2022

Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale nonché in materia di accesso al lavoro delle persone con disturbi specifici di apprendimento

I datori di lavoro dei settori di cui ai codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 indicati nell'**allegato I** al presente decreto (*sotto riportato, N.d.R.*) che, a decorrere dalla data del **1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022**, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Allegato I al d.l. n. 4/2022

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Turismo |
| - Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20) |
| - Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90) |
| - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ateco 55.30) |
| Ristorazione |
| - Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5) |
| - Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0) |
| - Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29) |
| - Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30) |
| - Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1) |
| Filiera HO.RE.CA. |
| Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati (codice ateco 46.31) |
| Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne (codice ateco 46.32) |
| Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili (codice ateco 46.33) |
| Commercio all'ingrosso di bevande (codice ateco 46.34) |
| Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno (codice ateco 46.36) |
| Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie (codice ateco 46.37) |
| Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi (codice ateco 46.38) |
| Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco (codice ateco 46.39) |
| Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21) |
| Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20) |
| Attività ricreative |
| - Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ateco 93.29.1) |
| - Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3) |
| - Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9) |
| Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codice ateco 90.04.00) |
| Attività nel campo della recitazione (codice ateco 90.01.01) |
| Altre rappresentazioni artistiche (codice ateco 90.01.09) |
| Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice ateco 77.39.94) |
| Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice ateco 90.02.01) |
| Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice ateco 90.02.09) |
| Altre creazioni artistiche e letterarie (codice ateco 90.03.09) |
| Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codice ateco 94.99.20) |
| Attività di altre organizzazioni associative nca (codice ateco 94.99.90) |
| Altre attività |
| - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09) |
| Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ateco 49.32.2) |
| - Gestione di stazioni per autobus (codici ateco 52.21.30) |
| - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codici ateco 49.39.01) |
| - Attività dei servizi radio per radio taxi (codici ateco 52.21.90) |
| - Musei (codici ateco 91.02 e 91.03) |
| - Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codici ateco 52.22.09) |
| - Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00) |
| Movimento merci relativo ai trasporti aerei (codice ateco 52.24.1) |
| - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00) |
| - Attività di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00) |
| -Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05) |
| Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili (codice ateco 10.73.00) |
| Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie (codice ateco 10.82.00) |
| Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati) (codice ateco 10.85.0) |
| Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici (codice ateco 11.01.00) |
| Tessitura (codice ateco 13.2) |
| Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento (codice ateco 13.92.10) |
| Fabbricazione di articoli in materie tessili nca (codice ateco 13.92.20) |

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabbricazione di altri prodotti tessili nca (codice ateco 13.99) |
| Confezioni in serie di abbigliamento esterno (codice ateco 14.13.1) |
| Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno (codice ateco 14.13.2) |
| Confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima (codice ateco 14.14.0) |
| Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento (codice ateco 14.19.10) |
| Fabbricazione di articoli in maglieria (codice ateco 14.3) |
| Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce (codice ateco 15.1) |
| Fabbricazione di calzature (codice ateco 15.20) |
| Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno (codice ateco 16.21) |
| Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato (codice ateco 16.22) |
| Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia (codice ateco 16.23) |
| Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili) (codice ateco 16.29.19) |
| Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero (codice ateco 16.29.2) |
| Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio (codice ateco 16.29.3) |
| Laboratori di cornici (codice ateco 16.29.4) |
| Fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone (codice ateco 17.1) |
| Fabbricazione di articoli di carta e cartone (codice ateco 17.2) |
| Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media (codice ateco 18.13.0) |
| Legatoria e servizi connessi (codice ateco 18.14.0) |
| Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (codice ateco 23) |
| Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) (codice ateco 25) |
| Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico (codice ateco 10.52.00) |
| Produzione di prodotti di panetteria freschi (codice ateco 10.71.10) |
| Produzione di pasticceria fresca (codice ateco 10.71.20) |
| Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati (codice ateco 10.72.00) |
| Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (codice ateco 28.22.09) |
| Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale (codice ateco 30.99.0) |
| Fabbricazione di materassi (codice ateco 31.03) |
| Fabbricazione di mobili per arredo domestico (codice ateco 31.09.1) |
| Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi) (codice ateco 31.09.2) |
| Finitura di mobili (codice ateco 31.09.5) |
| Altre industrie manifatturiere (codice ateco 32) |
| Riparazione trattori agricoli (codice ateco 33.12.60) |
| Riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia (codice ateco 33.12.70) |
| Riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive (codice ateco 33.15.00) |
| Riparazione di altre apparecchiature nca (codice ateco 33.19.09) |
| Costruzione di edifici residenziali e non residenziali (codice ateco 41.20.00) |
| Riparazione di carrozzerie di autoveicoli (codice ateco 45.20.20) |
| Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli (codice ateco 45.20.30) |
| Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici) (codice ateco 45.40.30) |
| Attività di design di moda e design industriale (codice ateco 74.10.10) |
| Attività fotografiche (codice ateco 74.20) |
| Organizzazione di convegni e fiere (codice ateco 82.30) |
| Creazioni artistiche e letterarie (codice ateco 90.03) |
| Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa (codice ateco 95.22.01) |
| Riparazione di calzature e articoli da viaggio (codice ateco 95.23) |
| Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria (codice ateco 95.24) |
| Riparazione di orologi e gioielli (codice ateco 95.25.00) |
| Riparazione di strumenti musicali (codice ateco 95.29.01) |
| Riparazione di articoli sportivi (codice ateco 95.29.02) |
| Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie (codice ateco 95.29.03) |
| Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso (codice ateco 95.29.04) |
| Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca (codice ateco 95.29.09) |

[2] Art. 11, c. 2. del d.l. n. 21/2022

Disposizioni in materia di integrazione salariale

Ai fini di fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'**Allegato A** (sotto riportato, N.d.R.) al presente decreto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (22 marzo 2022, N.d.R.) fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8 e 33, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Allegato A al d.l. n. 21/2022

| Codici Ateco 2007 | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Siderurgia | CH 24.1 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie |
| Legno | AA 02.20 Legno grezzo CC 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio |
| Ceramica | CG 23.31 Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti CG 23.41 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali CG 23.42 Articoli sanitari in ceramica CG 23.43 Isolatori e pezzi isolanti in ceramica CG 23.44 Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale CG 23.49 Altri prodotti in ceramica n.c.a. |
| Automotive | CL 29.1 Fabbricazione di autoveicoli CL 29.2 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi CL 29.3 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori |
| Agroindustria (mais, concimi, grano tenero) | CA 10.61.2 Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, avena, mais, granturco e altri cereali) CA 10.62 Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais) CE 20.15 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost) AA 01.11.1 Coltivazione di cereali (escluso il riso) |

LAVORO “USURANTE” NOTTURNO: INVIO, ENTRO IL 31 MARZO 2023, DELLA COMUNICAZIONE ALL’ITL E ALL’INPS DI QUELLO ESEGUITO NEL 2022

L’art. 5, c. 1, del d.lgs. n. 67/2011 ^[1], recante «Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti», impone al datore di lavoro di comunicare all’Ispettorato Territoriale del Lavoro e all’INPS l’esecuzione, in modo continuativo o periodico, delle attività di lavoro notturno come definite al precedente art. 1, c. 1, lett. b) ^[2] (da ultimo, si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 10/2022).

Con riferimento al lavoro notturno eseguito nell’anno 2022, la comunicazione deve essere effettuata - in via telematica e tramite il portale disponibile all’indirizzo <https://servizi.lavoro.gov.it>, a cui si potrà accedere con account SPID (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38/2020) o la Carta di Identità Elettronica (CIE) - **entro il 31 marzo 2023**.

L’omessa comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1500 euro (art. 5, c. 3, d.lgs. n. 67/2011).

^[1] **Art. 5, c. 1, del d.lgs. n. 67/2011**
Obblighi di comunicazione

1. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell’associazione cui aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, comunica, esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicità annuale, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni così come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera b).

^[2] Sono considerati **lavoratori notturni** - ex art. 1, c. 1, lettera b), del d.lgs. n. 67/2011 - quelli adibiti:

- 1) **a turni che, nel “periodo notturno”** definito dall’art. 1, c. 2, lettera d), del d.lgs. n. 66/2003 (è tale quello non inferiore a sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino), **prestano la loro attività per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi annui pari a 64;**
- 2) **nell’arco dell’intero anno e per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.**

«In entrambe le ipotesi anzidette, qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell’anno per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso dell’anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in part-time verticale, devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolto. In tali ipotesi è infatti sempre possibile che i requisiti di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 67/2011 possano essere maturati attraverso più rapporti di lavoro nel corso dell’anno con differenti datori di lavoro» (nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 9630/2012 - API INDUSTRIA NOTIZIE n. 10/2012).

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO: FIRR DA VERSARE ENTRO IL 31/3/2023

Entro il 31 marzo 2023 le ditte preponenti devono versare all'ENASARCO, con il sistema on-line, l'importo spettante agli agenti e rappresentanti di commercio - individuali o operanti in forma di società - per il fondo indennità di risoluzione del rapporto (Firr), calcolato sulle provvigioni liquidate dall'1 gennaio al 31 dicembre 2022.

Ai fini della determinazione del Firr sono computabili anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso o concorso spese, premi e incentivazioni percepite dall'agente/rappresentante nel corso del rapporto e le somme liquidate al momento della cessazione del rapporto; vanno escluse, invece, le somme anticipate dall'agente/rappresentante in nome e per conto del preponente, l'indennità sostitutiva di preavviso e quella suppletiva di clientela.

L'importo del Firr da accantonare annualmente è calcolato sulla base delle aliquote - stabilite dagli Accordi economici collettivi - e degli scaglioni (senza limiti di minimale o massimale) sotto indicati:

| Monomandatari |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 euro annui |
| 2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 euro e 18.600,00 euro annui |
| 1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 euro annui |

| Plurimandatari |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 euro annui |
| 2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 euro e 9.300,00 euro annui |
| 1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 euro annui |

Alla cessazione del rapporto - che, entro un mese dalla sua data, la preponente deve comunicare all'ENASARCO - le somme accantonate a titolo di Firr verranno liquidate all'agente/rappresentante direttamente dall'Ente.

L'obbligo di accantonamento presso l'ENASARCO termina alla data di scioglimento del contratto di agenzia: in tal caso, le somme non versate verranno corrisposte - decurtate della ritenuta di acconto del 20% - all'agente/rappresentante direttamente dalla ditta mandante.

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: LA DIFESA IN GIUDIZIO NON GIUSTIFICA L'ACCESSO ALLA POSTA ELETTRONICA DEL LAVORATORE

*“Il legittimo interesse a trattare dati personali per difendere un proprio diritto in giudizio **non annulla il diritto dei lavoratori alla protezione dei dati personali**. Tanto più se riguarda una forma di corrispondenza, come i messaggi di posta elettronica, la cui segretezza è tutelata anche costituzionalmente”.*

E' quanto chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali con la newsletter n. 501 del 15 marzo 2023; nel caso sottopostogli, **tra una società** e una cooperativa erano intercorse trattative volte a definire l'acquisizione di quest'ultima da parte della **prima** e, già durante le fasi negoziali, un esponente della cooperativa aveva raccolto - a nome della società e tramite una casella di posta elettronica aperta per l'occasione - i riferimenti dei potenziali clienti incontrati a una fiera.

A seguito dell'interruzione delle trattative - con annesso contenzioso giudiziale -, **la società**, nel timore di perdere i contatti con i possibili partners commerciali, non si era limitata a informarli della sostituzione del precedente referente, ma **aveva anche continuato a accedere al suo account.**

Secondo il Garante, *“né l'esigenza di mantenere i rapporti con i clienti né l'interesse a difendere un proprio diritto in giudizio, legittimano un tale trattamento di dati personali. **Per realizzare un adeguato bilanciamento degli interessi in gioco (necessità di prosecuzione dell'attività economica del titolare e diritto alla riservatezza dell'interessato) sarebbe stato sufficiente attivare un sistema di risposta automatico, con l'indicazione di indirizzi alternativi da contattare, senza prendere visione delle comunicazioni in entrata sull'account.**”*

TFR
INDICE DI RIVALUTAZIONE DI FEBBRAIO 2023

L'Istituto Centrale di Statistica ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di **febbraio 2023** pari a **118,5** (base 2015 = 100).

In applicazione dell'art. 5 della legge 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato risolto dal **15 febbraio 2023** al **14 marzo 2023** la percentuale di **rivalutazione** da applicare al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a **1,00440355%**.